

SOVVENZIONE CHIROGRAFARIA A IMPRESE – NUOVA SABATINI**Aggiornamento Nr. 42 del 1 ottobre 2020****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede legale	Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
Capitale Sociale	€ 39.241.087,50 i.v.
Telefono	0734 2861
Telefax	0734 286201
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5102
Codice ABI	6150.7
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	00112540448
Sito Internet	www.carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica	direzione@carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	direzione.carifermo@legalmail.it
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**Struttura e funzione economica**

Lo strumento agevolativo definito in breve "Beni Strumentali – Nuova Sabatini", istituito dal Decreto Legge del Fare (art. 2 decreto legge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttiva del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (Pmi) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

La Sovvenzione Chirografaria ad Imprese – Nuova Sabatini è una forma di finanziamento, senza ipoteca, con rimborso rateale e durata massima 5 anni, compreso l'eventuale preammortamento di durata massima 12 mesi, che prevede una agevolazione pubblica (Ministero Sviluppo Economico attraverso la Cassa Depositi e Prestiti) sotto forma di contributo in conto interessi (2.75% per investimenti ordinari; 3.575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).

Il finanziamento, i cui beneficiari sono le **P.M.I.** (fatturato max.50 mln/€; attivo max.43 mln/€; dipendenti max 250) ad esclusione di quelle individuate dalla normativa (non regolarmente iscritte al Registro Imprese, non nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, imprese in difficoltà ecc.), avrà per oggetto l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa ed attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di invio della richiesta di contributo.

Il finanziamento può essere assistito, sino all'80% dell'ammontare, dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. (Legge 662/96 e succ.). La concessione è comunque subordinata alla decisione della Banca che valuta il merito creditizio del cliente. L'importo minimo del finanziamento per poter accedere al contributo è 20.000 € (max 2 mln/€ inteso anche come limite massimo cumulabile di tutte le operazioni con contributo ex Legge Sabatini).

INDICI DI RIFERIMENTO IN VIGORE

▪ Euribor 1 Mese (365) (media mese precedente)	decorrenza da inizio mese corrente	-0,530%
▪ Euribor 3 Mesi (365) (media agosto)	decorrenza 4° trimestre anno corrente	-0,485%
▪ Euribor 6 Mesi (365) (media mese precedente)	decorrenza da inizio mese corrente	-0,465%
▪ IRS 2 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	-0,490%
▪ IRS 5 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	-0,430%
▪ IRS 8 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	-0,320%
▪ IRS 10 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	-0,230%
▪ IRS 12 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	-0,150%
▪ IRS 15 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	-0,050%
▪ IRS 20 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	0,020%
▪ IRS 25 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	0,020%
▪ IRS 30 anni	rilevato il 1° giorno lavorativo mese corrente	-0,010%
▪ T.R.E.	in vigore dal 16/03/2016	0,000%

Il cliente può consultare lo specifico **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura" sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet www.carifermo.it .

CONDIZIONI ECONOMICHE
SOVVENZIONE CHIROGRAFARIA A IMPRESE – NUOVA SABATINI

DESCRIZIONE		VALORE
TASSO FISSO MAX TASSO VARIABILE MAX Il tasso variabile è definito: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per finanziamenti con periodicità della rata mensile prendendo come riferimento l'Euribor 1 mese (Euribor/365) come indicato in "Legenda". Viene applicato come segue: rilevazione del mese precedente per finanziamenti stipulati nel mese in corso ▪ per finanziamenti con periodicità della rata semestrale prendendo come riferimento l'Euribor 6 mesi (Euribor/365) come indicato in "Legenda". Viene applicato come segue: rilevazione del mese precedente per finanziamenti stipulati nel mese in corso 		4,5000% Euribor 1 Mese (365) + 4,00 punti Euribor 6 Mesi (365) + 4,00 punti
Tasso minimo rilevato al momento della stipula	Per finanziamenti con rata mensile - Euribor 1 mese rilevato all'atto della stipula + 2,00 punti Per finanziamenti con rata semestrale - Euribor 6 mesi rilevato all'atto della stipula + 2,00 punti	
Durata massima	5 anni	
Periodicità rata	Mensile e semestrale	
Maggiorazione per interessi di mora su rate insolute (comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni)	+ 3,00 punti su tasso applicato	
Penale per estinzione anticipata (su capitale rimborsato)	3,000%	
Spese di istruttoria, applicate sul capitale, con addebito frazionato su ogni rata	0,750% minimo 125,00 Euro	
Accollo	100,00 Euro	

Spese incasso rata:	Pagamento senza addebito preautorizzato in c/c	0,250% minimo 7,00 Euro massimo 15,00 Euro
	Pagamento con addebito preautorizzato in c/c	0,075% minimo 2,50 Euro massimo 5,00 Euro
	Pagamento effettuato a mezzo SDD (Sepa Direct Debit)	0,250% minimo 5,00 Euro massimo 10,00 Euro
Spese sollecito di pagamento (per ogni lettera di sollecito)		15,00 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi		2,00 Euro
Imposte e Tasse		Come da Legenda
■ Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (per un finanziamento di 100.000 Euro a tasso fisso a 5 anni) è pari a: 5,050%		

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Recesso dal contratto

La banca ha facoltà di richiedere l'immediato rimborso del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, dietro semplice comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di almeno un giorno per il pagamento di quanto dovuto nei casi in cui:

- non venga onorata puntualmente ed integralmente anche una sola rata;
- la parte finanziata o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali o compiano atti che, ad insindacabile giudizio della banca, diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni/informazioni fornite alla banca risultino non veritiere.

Il cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso, pari alla percentuale indicata sul foglio informativo, dello stesso capitale residuo e le spese di istruttoria non ancora percepite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. 7 giorni lavorativi

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti...);

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
 Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Indice di riferimento	<i>Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.</i>
Tasso fisso	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento</i>
Tasso variabile	<i>Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di mutuo.</i>
Rata	<i>Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); ▪ una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Ammortamento	<i>E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.</i>
Preammortamento	<i>Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.</i>
Piano di ammortamento	<i>Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.</i>
Piano di ammortamento "francese"	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
Maggiorazione per interessi di mora	<i>Viene applicato in presenza di rate insolte e si applica con il limite massimo pari al "tasso soglia" usurario tempo per tempo vigente.</i>
Spese di istruttoria	<i>Spese per l'analisi di concedibilità</i>
Accollo	<i>Atto mediante il quale un soggetto subentra al vecchio proprietario nel rapporto debitorio con la banca per la quota residua di mutuo ipotecario precedentemente acceso.</i>
Tasso EURibor	<i>Euro Interbank Offered Rate – L'indice di riferimento Euribor è il tasso interbancario comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute (EMMI) come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche.</i>
Tasso T.R.E.	<i>Tasso Rifinanziamento Eurosystema – Indice di riferimento fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (B.C.E.) e rilevabile anche nell'insero "Finanza e Mercati" de "Il Sole 24 Ore", nella sezione Tassi a Breve Termine – Tassi BCE – Tasso minimo. Il tasso praticato è quello tempo per tempo vigente con decorrenza dalla data di variazione.</i>
EURibor 1 mese (365)	<i>Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 1 mese / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.</i>
EURibor 3 mesi (365)	<i>Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno ed è applicato nel trimestre solare immediatamente successivo. Il parametro è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 3 mesi / 360 riferita al mese di rilevazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.</i>
EURibor 6 mesi (365)	<i>Euro Interbank Offered Rate – L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 6 mesi / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.</i>
IRS	<i>Interest Rate Swap – L'indice di riferimento viene rilevato come media giornaliera dei prezzi relativi a scambi con operatori istituzionali sugli "Interest Rate Swap", contratti derivati in base ai quali due controparti si accordano per scambiarsi due serie di pagamenti periodici di interessi diversi per modalità di calcolo, ma riferiti ad un medesimo capitale di riferimento. L'indice viene calcolato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF) e pubblicato, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".</i>

<p>ISC Indicatore Sintetico di Costo</p> <p>Per i finanziamenti viene denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).</p>	<p><i>E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo del TAEG sono ricompresi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>il rimborso del capitale;</i> ▪ <i>il pagamento degli interessi;</i> ▪ <i>le spese di istruttoria;</i> ▪ <i>le spese di revisione del finanziamento;</i> ▪ <i>le spese di apertura e chiusura della pratica di fido;</i> ▪ <i>le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);</i> ▪ <i>le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso del credito)</i> ▪ <i>il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito)</i> ▪ <i>ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.</i>
<p>F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia)</p>	<p><i>Il Fondo interbancario di garanzia assiste le operazioni di credito agrario con garanzia sussidiaria. Infatti il suo scopo è quello di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche dimostrano di aver subito dopo aver esperito, nei confronti dei soggetti inadempienti, le procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria.</i></p>
<p>IMPOSTE E TASSE</p> <p>La tassazione dei contratti di finanziamento a m/l termine (con durata superiore a 18 mesi ed 1 giorno) è prevista dal DPR 601/73 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all'imposta sostitutiva e dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con legge 21 febbraio 2014, n.9, che ha concesso la facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole eliminando l'obbligo di pagare l'imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa risulta più gravosa dell'imposta ordinaria (o imposta d'atto).</p>	<p>Imposta sostitutiva <i>L'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista ai sensi del D.P.R. 601/73, solleva il cliente dal pagamento delle imposte ordinarie (imposte d'atto).</i> <i>L'imposta sostitutiva è pari al:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>2,00% della somma erogata nel caso di acquisto da parte di un privato della seconda casa e relative pertinenze;</i> • <i>0,25% in tutti gli altri casi.</i> <p>Imposte ordinarie <i>In alternativa all'imposta sostitutiva, le parti possono applicare le imposte ordinarie (imposte d'atto) In questo caso saranno applicate alle operazione di finanziamento ed ai relativi atti, le seguenti imposte:</i> <i>Sul finanziamento erogato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Imposta di bollo: euro 16,00, se non regolato in c/c,</i> - <i>Imposta di registro: euro 200,00 (in caso d'uso).</i> <p><i>Sulle garanzie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>2% sulle garanzie ipotecarie enunciate nel contratto di finanziamento,</i> - <i>Imposta di bollo: € 16,00,</i> - <i>Imposta di registro 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia)</i> <p><i>L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione</i></p>